

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di

infQ
azienda – Ottobre 2023

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Indebito utilizzo plafond</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 28.8.2023, n. 25318</p>	<p>L'indebito utilizzo del "plafond" da parte dell'esportatore abituale, può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l'Iva all'importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo".</p>
<p>Remunerazione aggiuntiva farmacie</p> <p>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 15.9.2023, n. 2</p>	<p>È esclusa dal campo di applicazione dell'IVA la remunerazione aggiuntiva riconosciuta "a regime" dalla Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) a favore delle farmacie finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle stesse, analogamente a quanto previsto per la remunerazione aggiuntiva per il 2021 e 2022 introdotta dall'art. 20, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.</p>
<p>Detrazione IVA e fatture elettroniche "a disposizione" nell'area riservata</p> <p>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.9.2023, n. 435</p>	<p>Il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA è individuato nel momento in cui coesistono il presupposto sostanziale dell'esigibilità e quello formale del possesso della fattura. In merito a tale ultimo aspetto, va considerato che in caso di fattura elettronica, qualora il recapito della stessa all'acquirente / committente non fosse possibile, il SdI rende disponibile la fattura nella relativa area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La presa visione da parte dell'acquirente / committente determina l'avverarsi del presupposto formale, con conseguente possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.</p> <p>Nel caso di specie, posto che l'acquirente era a conoscenza che le fatture erano state emesse in quanto aveva ricevuto la copia di cortesia, ma ha arbitrariamente "procrastinato" la presa visione delle stesse nell'area riservata, il diritto alla detrazione IVA è stato negato, considerato che nel frattempo il termine per l'esercizio della stessa era spirato.</p>

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO PROROGHE”

Sulla Gazzetta Ufficiale 29.9.2023, n. 228 è stato pubblicato il DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”, contenente una serie di disposizioni, in vigore dal 30.9.2023, “*in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È **prorogato al 31.12.2023** il termine (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal c.d. “Decreto Omnibus”) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.



Per accedere al predetto Fondo i soggetti in esame devono avere un ISEE non superiore a € 40.000.

PROROGA VERSAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ

È differito **dal 30.9 al 15.11.2023** il termine di versamento dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta dai soggetti che detengono criptoattività all’1.1.2023 al fine di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, individuato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale).

L’imposta sostitutiva quindi può essere **versata in unica soluzione entro il 15.11.2023**, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (15.11.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

REMISSIONE IN TERMINI VERSAMENTI TRIBUTI E CONTRIBUTI

I versamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria:

- scadenti nel periodo dal 4.7 al 31.7.2023;
- dovuti dai soggetti che, al 4.7.2023, avevano residenza / sede legale / sede operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera 28.8.2023;

si considerano tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 31.10.2023 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero mediante ravvedimento.

PROROGA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

È disposta la proroga **dal 30.9 al 30.11.2023** del termine per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili registrati ai soci, da parte delle società di persone / capitali nonché per la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione)..

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato in **unica soluzione entro il 30.11.2023** (in luogo delle 2 rate pari rispettivamente al 60% e al 40%).



La proroga **non interessa l’estromissione dell’immobile** da parte dell’imprenditore individuale.

DIFFERIMENTO CORREZIONI VIOLAZIONI QUADRO RS PER I FORFETARI

Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l’Agenzia delle Entrate

ha predisposto una specifica comunicazione per la **mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori** richiesti **nel quadro RS** (righe da 375 a 381) **del mod. REDDITI 2022 PF**, da parte dei **contribuenti in regime forfetario**.

Per coordinare le esigenze informative con i principi in materia di **concordato preventivo biennale** di cui alla Legge n. 111/2023, contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, è “**rinviato**” al **30.11.2024 il termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi al 2021**.

Di conseguenza, per il contribuente destinatario della comunicazione che adempie ai predetti obblighi informativi del quadro RS del mod. REDDITI 2022 PF entro la predetta data si ritiene **non siano applicabili sanzioni**, ferma restando la necessità di **presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo**.



Si rammenta l'obbligo di compilazione, nei termini ordinari, del quadro RS del **mod. REDDITI 2023 PF**.

ANTICIPO UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA 1 / 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d'imposta spettanti alle imprese energivore / non energivore e imprese gasivore / non gasivore, riconosciuti inizialmente per il **consumo di energia elettrica / gas per il terzo trimestre 2022**, sono stati estesi, con successive disposizioni, ai consumi di altri periodi.

L'agevolazione è stata infatti riconosciuta anche con riferimento ai consumi:

- del **quarto trimestre 2022**, in particolare dei mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” e del mese di dicembre 2022 ad opera del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”;
- del **primo trimestre 2023**, ad opera della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023;
- del **secondo trimestre 2023**, ad opera de DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”.

I crediti d'imposta spettanti per il **consumo di energia elettrica / gas**:

- per il **primo trimestre 2023**;
- per il **secondo trimestre 2023**;

devono essere **utilizzati**, da parte dell'impresa beneficiaria, **esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24** entro il 31.12.2023.

Ora il Decreto in esame **anticipa al 16.11.2023** il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.



Avendo il credito d'imposta natura “agevolativa”, l'utilizzo per **importi superiori a € 5.000 annui non richiede**:

- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'apposizione del visto di conformità.

Si rammenta che, ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in esame, nel mod. F24 devono essere riportati codici tributo differenziati a seconda del periodo di riferimento dei consumi cui è collegata l'agevolazione, come di seguito sintetizzato.

Impresa		Codice tributo mod. F24 impresa beneficiaria				
		3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Energivora	Credito spettante	25%	40%	40%	45%	20%
	Codice tributo utilizzo diretto	6968	6983	6993	7010	7015
Non energivora	Credito spettante	15%	30%	30%	35%	10%
	Codice tributo utilizzo diretto	6970	6985	6995	7011	7016

Impresa		Codice tributo mod. F24 impresa beneficiaria				
		3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Gasivora	Credito spettante	25%	40%	40%	45%	20%
	Codice tributo utilizzo diretto	6969	6984	6994	7012	7017
Non gasivora	Credito spettante	25%	40%	40%	45%	20%
	Codice tributo utilizzo diretto	6971	6986	6996	7013	7018

Cedibilità credito d'imposta 1 / 2 trimestre 2023

I crediti d'imposta relativi al **primo e secondo trimestre 2023** sono cedibili entro il **18.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



L'utilizzo **parziale** del credito d'imposta tramite il mod. F24 **non consente** la cessione della quota non utilizzata.

I crediti d'imposta spettanti per il **consumo di energia elettrica / gas**:

- per il **primo trimestre 2023**;
- per il **secondo trimestre 2023**;

sono **usufruiti dal cessionario** con le **stesse modalità** con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e, comunque, entro il 31.12.2023.

Ora il Decreto in esame **anticipa al 16.11.2023** il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

Si rammenta che, ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in esame, nel mod. F24 devono essere riportati codici tributo differenziati a seconda del periodo di riferimento dei consumi cui è collegata l'agevolazione, come di seguito sintetizzato.

Impresa	Codice tributo mod. F24 cessionario				
	3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Energivora	7728	7733	7742	7746	7751
Non energivora	7730	7735	7744	7747	7752
Gasivora	7729	7734	7743	7748	7753
Non gasivora	7731	7736	7745	7749	7754

Per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2023 la comunicazione di cessione può essere effettuata entro il 18.12.2023 (è verosimile che tale termine sarà anticipato).

SCADENZARIO

Mese di Ottobre

Lunedì 16 ottobre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Mercoledì 25 ottobre

MOD. 730/2023 INTEGRATIVO	Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2023, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Martedì 31 ottobre

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre
MOD. 770/2023	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2022.
CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2023	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2023 contenente esclusivamente redditi 2022 non dichiarabili tramite il mod. 730/2023 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)
DOMANDA ISCRO 2023	Presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) riconosciuta a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI	Versamento della seconda rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	Versamento della seconda rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.
SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI	Versamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022.
ROTTAMAZIONE QUATER	Versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto ai fini della c.d "rottamazione quater".
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
BONUS AUTOBUS TURISTICI	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso per i consumi di gasolio effettuati da luglio-agosto 2023 a favore delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, che utilizzano veicoli "Euro VI".
BONUS LIBRERIE 2022	Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, all'indirizzo Internet taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , dell'istanza per la richiesta del "bonus librerie" spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano (codici Ateco 47.61 e 47.79.1).
MODELLO CONTRIBUTO FONDO PERDUTO INTERVENTI DETRAZIONE 90% E REDDITO FAMILIARE FINO A € 15.000	Termine ultimo per la presentazione della domanda utilizzabile per richiedere il contributo a fondo perduto riconosciuto a favore delle persone fisiche "private" con reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000, che tra l'1.1 e il 31.10.2023 hanno sostenuto spese (massimo € 96.000) per interventi edilizi / di risparmio energetico agevolabili con la detrazione del 90% su unità immobiliari (ed eventuali relative parti comuni condominiali) adibite ad abitazione principale.